

## REGOLAMENTO (CE) N. 1272/95 DELLA COMMISSIONE

del 2 giugno 1995

che sospende temporaneamente la fissazione anticipata delle restituzioni all'esportazione di taluni prodotti lattiero-caseari e stabilisce in quale misura possono essere rilasciati i titoli di esportazione, nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, previsti dal regolamento (CE) n. 974/95 recante misure transitorie relative all'attuazione dell'accordo agricolo dell'Uruguay Round

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia e dal regolamento (CE) n. 3290/94<sup>(2)</sup>,

visto il regolamento (CEE) n. 876/68 del Consiglio, del 28 giugno 1968, che stabilisce, nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, le norme generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione e ai criteri per la fissazione del loro ammontare<sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 776/94<sup>(4)</sup>, in particolare l'articolo 5, paragrafo 4, secondo comma,

visto il regolamento (CEE) n. 2729/81 della Commissione, del 14 settembre 1981, che stabilisce modalità particolari di applicazione del regime dei titoli di importazione e di esportazione e del regime di fissazione anticipata delle restituzioni nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari<sup>(5)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1094/95<sup>(6)</sup>, in particolare l'articolo 10 bis, paragrafo 5,

considerando che si osservano incertezze sul mercato di taluni prodotti lattiero-caseari; che le restituzioni attualmente applicabili a tali prodotti potrebbero comportare la fissazione anticipata della restituzione esclusivamente a scopo speculativo; che il rilascio dei titoli per i quantitativi richiesti rischia di comportare il superamento dei quantitativi corrispondenti allo smercio normale dei prodotti in esame, ai sensi del regolamento (CE) n. 974/95

della Commissione<sup>(7)</sup>; che occorre sospendere temporaneamente la fissazione anticipata della restituzione per tali prodotti e fissare i coefficienti di riduzione da applicare a taluni dei quantitativi richiesti,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

1. Per il periodo dal 5 al 7 giugno 1995, è sospesa la fissazione anticipata delle restituzioni all'esportazione dei prodotti lattiero-caseari di cui ai codici NC 0401, 0402, 0403 10 22, 0403 10 24, 0403 10 26, 0403 10 32, 0403 10 34, 0403 10 36, 0403 90, 0404 90, 0405 e 0406, per quanto riguarda le domande di titolo presentate a norma dell'articolo 1, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 974/95.

2. Non è dato seguito alle domande pendenti di cui al paragrafo 1, relative a titoli con fissazione anticipata della restituzione che avrebbero dovuto essere rilasciati a partire dal 5 giugno 1995, esclusi i titoli di cui al paragrafo 3 per i quali è fissato un coefficiente di riduzione.

3. Il coefficiente di riduzione di cui all'articolo 10 bis, paragrafo 5 del regolamento (CE) n. 2729/81, applicabile alle domande di titolo di esportazione presentate il 30 maggio 1995, escluse le domande di cui all'articolo 44, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 3719/88 per i prodotti lattiero-caseari di cui ai codici della nomenclatura combinata indicati nella colonna (1) dell'allegato, figura nella colonna (2) dello stesso allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 3 giugno 1995.

(7) GU n. L 97 del 29. 4. 1995, pag. 66.

(1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.

(2) GU n. L 349 del 31. 12. 1994, pag. 105.

(3) GU n. L 155 del 3. 7. 1968, pag. 1.

(4) GU n. L 91 dell'8. 4. 1994, pag. 6.

(5) GU n. L 272 del 26. 9. 1981, pag. 19.

(6) GU n. L 109 del 16. 5. 1995, pag. 31.